

D.L. 30-12-2009 n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

Art. 7 *Proroga di termini in materia di istruzione*

1. Il termine di cui all'[articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 agosto 2008, n. 129](#), è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 gennaio 2009, n. 1](#), le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

5-quinquies. All'[articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 gennaio 2009, n. 1](#), le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». ⁽²²⁾

(22) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25](#).

D.L. 10-11-2008 n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2008, n. 263.

Art. 1. *Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca*

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. ⁽⁴⁾

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'[articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210](#), sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto

al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4. ⁽⁵⁾

(4) *Comma inserito dalla legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1.*

(5) *Comma così modificato dalla legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 e, successivamente, dall'art. 7, comma 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.*

D.L. 31-12-2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

12. Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca ⁽⁴⁷⁾.

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008 ⁽⁴⁸⁾.

(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 1-bis dell'art. 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

D.L. 7-4-2004 n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

Publicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 (Gazz. Uff. 5 giugno 2004, n. 130), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

5. Spese di personale docente e non docente universitario.

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'[articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'[articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002 ⁽²⁷⁾.

2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ⁽²⁸⁾.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143](#).